

Archivio speciale

AR. m. II / 9

ELIO LODOLINI

# LE «SOTTOSEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO» NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRASSI

Estratto dalla *Rassegna degli Archivi di Stato*  
Anno XVII - N. 1 - Gennaio-Aprile 1957



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA DELLO STATO

## LE « SOTTOSEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO » NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRASSI

Negli ultimi anni un istituto del tutto nuovo nell'organizzazione archivistica italiana, la « Sottosezione di Archivio di Stato », ha trovato sempre più frequente applicazione pratica e sempre maggior favore presso l'Amministrazione ed i Comuni. Scarsissima, tuttavia, è la bibliografia relativa.<sup>1)</sup>

La « Sottosezione di Archivio di Stato » costituisce una felice innovazione — dal nome, invero, assai meno felice: e su questo punto non è necessario spendere altre parole — introdotta dalla prassi, più che dalla legge istitutiva, la 2006 del 22 dicembre 1939.<sup>2)</sup> Nella pratica attuazione di questi Istituti, difatti, si è andati molto al di là della legge, conferendo ad essi compiti assai più ampi di quelli previsti dal legislatore: è questa, appunto, una caratteristica peculiare della Sottosezione di Archivio di Stato, che desideriamo mettere particolarmente in rilievo con il presente articolo.

La legge del 1939 (art. 11, primo comma), risolvendo una questione che si trascinava sin dall'Unità d'Italia, stabilì il principio che gli atti notarili anteriori al 1800<sup>3)</sup> dovevano essere versati agli Archivi di Stato.

<sup>1)</sup> A parte la « relazione » ministeriale del 1952 (MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2ª ediz., Roma, 1954, pp. 50-53, 383-386 e passim), la prima trattazione organica della materia è quella del Giuliani (GIROLAMO GIULIANI, *Le Sottosezioni di Archivio di Stato nell'ordinamento archivistico italiano*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVI, n. 2, Roma, maggio-agosto 1956, pp. 120-129, ed in « Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza », a. XII, n. 22, Firenze, 16 novembre 1956, pp. 1702-1706), cui va il merito della impostazione dell'argomento su basi giuridiche.

Cfr. anche: ARMANDO LODOLINI, *L'archivio comunale*, Firenze, Ed. Nocchioli, 1955 (« Enciclopedia per i Comuni », n. 42). Delle Sottosezioni di Archivio di Stato si parla a pp. 19-21.

<sup>2)</sup> L'art. 11 della legge recita:

« Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800.

« Quelli fra i detti atti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso Archivi notarili distrettuali con sede in Comuni non capoluoghi di provincia, o presso Archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso Sotto Sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei Comuni interessati.

« Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro per l'Interno di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia ».

<sup>3)</sup> Il termine è stato poi portato al centennio dalla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul « Riordinamento degli Archivi notarili ». Da notare la più precisa dizione della legge del 1939 (« ... atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al... ») rispetto a quella del 1952 (« ... atti relativi agli ultimi cento anni »), che, se applicata alla lettera, porterebbe allo spezzamento della serie di uno stesso notaio.

La «Sottosezione di Archivio di Stato» costituì quindi la trasfusione nella legislazione archivistica <sup>1)</sup> di una norma vigente sin dal 1875 per gli Archivi notarili; trasfusione del tutto parallela al passaggio, contemporaneamente disposto, degli atti notarili più antichi dagli Archivi notarili agli Archivi di Stato.

L'art. 101 della Legge sul Notariato del 25 luglio 1875, n. 2786, stabiliva difatti: «Gli Archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei Comuni interessati». Essi funzionavano (articolo 105) «sotto la direzione e sorveglianza del Conservatore dell'Archivio distrettuale». Per l'art. 146 gli Archivi notarili comunali erano posti, a loro volta, «sotto la dipendenza dell'Archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile». <sup>2)</sup>

La legge del 1939, dopo aver disposto il passaggio degli atti più antichi dagli Archivi notarili agli Archivi di Stato, aggiunse perciò: «Quelli fra i detti atti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso Archivi notarili distrettuali con sede in Comuni non capoluoghi di provincia, o presso Archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso Sotto Sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei Comuni interessati». <sup>3)</sup>

Sin qui la legge archivistica del 1939, perfettamente parallela a quella notarile del 1875. Ma la prassi è andata, come abbiamo detto, al di là della legge e l'ha addirittura modificata; il che, sotto l'aspetto giuridico, non può non suscitare vive perplessità, anche se si tratti — come ci sembra nel caso delle Sottosezioni — di modifiche rivelatesi utili ed opportune.


La più importante e la più felice di tali modifiche consiste nell'aver costantemente abbinato agli atti del locale Archivio notarile anteriori al 1800 (poi al centennio) quelli dell'Archivio storico comunale. La prassi, a questo riguardo, è stata così uniforme da far ritenere che la conservazione dell'Archivio storico comunale nella Sotto-

<sup>1)</sup> Intendiamo per tale quella sugli Archivi appartenenti all'Amministrazione degli Archivi di Stato o da questa vigilati.

<sup>2)</sup> Le norme di cui sopra furono poi trasfuse nel T. U. approvate con R. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

<sup>3)</sup> Mancano, nell'elenco degli Archivi notarili i cui atti possono essere riuniti in Sottosezioni di Archivio di Stato, gli Archivi notarili sussidiari; ma si tratta, probabilmente, di una semplice dimenticanza da parte del legislatore e non di una esclusione voluta. L'elenco degli Archivi notarili i cui atti anteriori al 1800 (ora al centennio) possono essere riuniti in Sottosezioni di Archivio di Stato non va considerato pertanto tassativo.

Com'è noto, gli Archivi notarili sussidiari furono teoricamente soppressi dall'art. 9 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3138, ma in pratica esistono tuttora (cfr. anche il terzo capoverso dell'art. 1 dello stesso R. D. n. 3138).



sezione di Archivio di Stato sia stata resa *obbligatoria* dall'Amministrazione archivistica e che costituisca una *condizione* perché si proceda all'istituzione della Sottosezione: <sup>1)</sup> condizione certamente non richiesta, né prevista, dalla legge del 1939.

<sup>1)</sup> I sette articoli del «decreto-tipo» (che così indicheremo di qui in avanti) per l'istituzione di Sottosezioni di Archivio di Stato sono pubblicati da GIROLAMO GIULIANI, *art. cit.*, pp. 124-125. Li riportiamo perché il lettore possa averli sotto l'occhio, e vi premettiamo il preambolo dello stesso «decreto-tipo», che ci sembra non meno interessante del testo:

« Il Ministro dell'Interno,

« Vista la domanda presentata dal Sindaco di..., nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di Archivio di Stato;

« Sentito il parere del Prefetto di...;

« Sentito il parere del Soprintendente archivistico di...;

« Vista l'adesione del Ministero di Grazia e Giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800 già esistenti nell'Archivio notarile... di...;

« Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

« decreta:

« Art. 1 - È istituita a... a decorrere dal... la Sottosezione di Archivio di Stato per la conservazione del locale Archivio notarile... anteriore al 1800 e dell'Archivio storico comunale.

« Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di..., anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di...

« Art. 2 - La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al Soprintendente archivistico di..., al quale compererà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

« La predetta vigilanza potrà essere affidata al Direttore della Sezione di Archivio di Stato di... quando questa sarà istituita.

« Art. 3 - La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

« Art. 4 - Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del Registro.

« Art. 5 - L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del Direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'Interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve tempo gli inconvenienti segnalati.

« Art. 6 - Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del Comune di... o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

« In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di Archivio di Stato di... quando questa sarà istituita, o in altra Sezione di Archivio di Stato designata dal Ministero dell'Interno.

« Art. 7 - Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di... previo nulla osta del Soprintendente di... e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo ».

Questa sostanziale modifica della legge rende più difficile stabilire la natura giuridica delle Sottosezioni; determinare, cioè, se si tratti di istituti statali o comunali.<sup>1)</sup>

A favore della tesi «statualistica» militano, a nostro avviso, soprattutto due considerazioni:

1) la legge del 1939 ha previsto l'istituzione delle Sottosezioni soltanto al fine di conservare in esse una determinata categoria di atti di pertinenza dello Stato, quelli notarili.<sup>2)</sup>

Si tratterebbe pertanto di applicare alle Sottosezioni la qualifica già attribuita agli Archivi notarili distrettuali, sussidiari, mandamentali e comunali. Non c'è dubbio che i primi almeno, quelli distrettuali, siano senz'altro uffici statali, funzionanti a spese dello Stato e governati esclusivamente la personale statale (essi si trovano prevalentemente nei capoluoghi di provincia, ed i loro atti più antichi vanno pertanto versati agli Archivi di Stato: qui ci interessa invece il caso di Archivi notarili distrettuali esistenti in città non capoluogo di provincia);

2) i diritti di archivio riscossi dalle Sottosezioni debbono essere versati agli Uffici del Registro: cioè allo Stato. La legge del 1939 taceva completamente al riguardo, mentre il progetto di regolamento alla legge stessa, compilato a suo tempo e non più emanato per le circostanze belliche, stabiliva esplicitamente (art. 85) che i diritti di archivio erano di spettanza del Comune o dell'Amministrazione consorziale che gestiva la Sottosezione.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Le due pubblicazioni citate affermano tesi opposte: le Sottosezioni «... non sono ... uffici statali» (MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, cit., p. 53); le Sottosezioni debbono considerarsi «uffici statali veri e propri» (GIROLAMO GIULIANI, *Le Sottosezioni*, ecc., cit., p. 128).

<sup>2)</sup> Il Giuliani si basa sulla natura demaniale degli atti notarili per concludere affermando che «le Sottosezioni debbono considerarsi enti statali: si ricordi che queste, stando alla lettera della legge, sono organismi creati per ricevere solo gli antichi atti notarili, e poichè non v'è dubbio che queste scritture sono destinate e servono direttamente al raggiungimento di fini pubblici, ossia al soddisfacimento dei bisogni della collettività e per tale loro caratteristica sono annoverati fra i beni demaniali dello Stato, basterebbe la loro sola presenza nelle Sottosezioni perchè queste assumano *ipso jure* la fisionomia di uffici statali veri e propri» (GIROLAMO GIULIANI, *Le Sottosezioni*, ecc., cit., p. 128). Tuttavia, lo stesso A. afferma la possibilità di istituire una Sottosezione anche quando manchino sul posto atti notarili (art. cit., p. 125): evidentemente, sottintende la circostanza che sul posto si trovino altri atti «di Stato»: altrimenti non avremmo più — ci sembra — una Sottosezione di Archivio di Stato, ma, a seconda dei casi, un Archivio storico comunale od un consorzio archivistico.

<sup>3)</sup> Era difatti previsto dallo stesso progetto di regolamento che le Sottosezioni fossero istituite «su domanda del Comune o dei Comuni interessati, costituiti in consorzio» (art. 81 del progetto di regolamento).

Da notare la possibilità di un Consorzio archivistico fra Comuni per gestire la Sottosezione, analogamente a quanto previsto dall'art. 20 della legge del 1939 per la conservazione degli archivi storici degli Enti locali.

Il Regolamento di esecuzione della legge sul Notariato del 1875, approvato con R. D. 19 dicembre 1875, n. 2840, aveva analogamente stabilito all'art. 94: «Per

In questo caso, quindi, il « decreto-tipo » ha innovato in senso « statualistico » rispetto alla legge del 1939 (e soprattutto al progetto di regolamento), mentre, come abbiamo già detto, in altri casi ha innovato in senso opposto.

A favore della tesi « comunalistica » militano invece principalmente le seguenti considerazioni:

1) l'aver costantemente istituito le Sottosezioni — come si è già rilevato — quali istituti per la conservazione, abbinata, di atti statali (notarili) e comunali (archivio storico del Comune). Sembra con ciò che lo Stato, applicando correttamente la teoria archivistica per cui è opportuno che le scritture rimangano per quanto possibile là dove sono nate, abbia voluto rinunciare a conservare direttamente, nei propri Archivi, gli atti notarili antichi delle città non capoluogo di provincia, ed abbia affidato tale onorifico compito ai Comuni, dietro adeguate garanzie;

2) il fatto che il personale delle Sottosezioni sia costituito da impiegati del Comune, da questo nominati (per il Direttore è richiesto il « nulla osta » da parte della Soprintendenza archivistica, ma ciò non muta il rapporto), e che hanno rapporto di impiego esclusivamente con il Comune stesso;

3) il fatto che tutte le spese delle Sottosezioni (comprese le spese relative alla conservazione degli atti « di Stato ») siano a carico esclusivo e totale del rispettivo Comune;

4) a queste tre considerazioni ne va aggiunta una quarta, esattamente rilevata anche dal Giuliani: <sup>1)</sup> la facoltà accordata ai Comuni di poter chiedere in qualsiasi momento la « revoca » del decreto di istituzione. Anche a questo riguardo la legge del 1939 tace: si tratta di una facoltà prevista dal « decreto-tipo ». <sup>2)</sup>

---

istituire un Archivio mandamentale occorre ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Comuni componenti il mandamento», fra i quali erano ripartite le spese relative: si trattava quindi di un vero consorzio di fatto tra i Comuni del mandamento.

I diritti di archivio (art. 104 della legge notarile del 1875) erano devoluti ai Comuni interessati, per il pagamento dello stipendio dell'Archivista e per le spese di ufficio, poste a loro carico. Lo stipendio dell'Archivista, a carico dei Comuni, era però determinato dallo Stato (Amministrazione degli Archivi notarili).

Sui Consorzi archivistici si veda: MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, cit., passim; e GIROLAMO GIULIANI, *I Consorzi archivistici fra Comuni*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», seconda serie, a. XII, n. 11, Firenze, 1° giugno 1956, pp. 848-852.

Argomento che meriterebbe un esame particolare è quello dei rapporti e del possibile abbinamento fra i due istituti (Sottosezioni e Consorzi archivistici).

<sup>1)</sup> *Le Sottosezioni, ecc.*, cit., pp. 126-127.

<sup>2)</sup> Oltre che come facoltà per i Comuni, la soppressione della Sottosezione è prevista però dal « decreto-tipo » anche come sanzione (applicabile da parte dell'Amministrazione statale) a loro carico, in caso di cattiva « custodia e manu-

\* \* \*

L'ulteriore esame del « decreto tipo », mentre non chiarisce i dubbi sin qui esposti, offre materia per altre osservazioni.

Abbiamo già visto come la « Sottosezione di Archivio di Stato » sia nata, in sostanza, quasi dalla trasformazione di una ipotizzabile « sezione storica » dell'Archivio notarile sussidiario, mandamentale o comunale,<sup>1)</sup> o meglio come logica conseguenza del passaggio degli atti notarili più antichi dalla sfera di competenza dell'Amministrazione degli Archivi notarili a quella dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.<sup>2)</sup> Abbiamo pure visto come i mutamenti successivi, in parte già previsti dal progetto di Regolamento alla legge del 1939 e più tardi apportati nella prassi dal « decreto tipo », abbiano creato un istituto nuovo e diverso.

A ciò si aggiunga che per il secondo capoverso dell'art. 1 del « decreto-tipo », oltre alle scritture notarili e comunali il cui versa-

tenzione » degli atti o di inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di servizio (in tal caso gli atti passano all'Archivio di Stato del capoluogo di provincia).

Anche qui, si tratta di una disposizione analoga a quella del citato Regolamento del 1875 (R. D. n. 2840), il cui art. 147 stabiliva che in caso di cattiva « custodia e manutenzione » degli atti di un Archivio notarile comunale, lo Stato poteva disporre il trasferimento nell'Archivio notarile distrettuale.

<sup>1)</sup> Si è già detto che il discorso vale anche per quegli Archivi notarili distrettuali situati in città non capoluogo di provincia; cioè in città non destinate ad essere sede di un Archivio di Stato.

La relazione al progetto di Regolamento alla legge del 1939, dopo aver messo in luce l'opportunità di non privare degli atti notarili antichi le città non capoluogo di provincia, ma sedi di Archivi notarili distrettuali o mandamentali, aggiungeva che le disposizioni proposte nel progetto erano più o meno conformi « a quelle vigenti per la istituzione degli Archivi notarili mandamentali ».

<sup>2)</sup> In un commento alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili, il Senatore Dr. Raffaele Elia, Conservatore dell'Archivio notarile superiore (già « regionale ») di Roma (RAFFAELE ELIA, *Gli Archivi notarili comunali*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XIII, n. 3, Roma, settembradecembre 1953, pp. 136-137) comunica fra l'altro che nel progetto di legge esisteva un capoverso — poi ommesso nel testo definitivo — così formulato: « Gli Archivi notarili comunali passano pertanto alle dipendenze dell'Amministrazione degli Archivi di Stato ».

Dato il contesto della legge, ci sembra che la soppressione del suddetto capoverso sia avvenuta a ragion veduta, in quanto esso sarebbe stato pleonastico. Per gli Archivi notarili comunali forniti soltanto di atti anteriori al secolo XIX tale passaggio era già avvenuto automaticamente, non già per la legge notarile del 1952, ma per effetto di quella archivistica del 1939.

Il passaggio stesso avveniva invece per la legge del 1952 soltanto per gli Archivi notarili comunali in possesso di atti con data terminale compresa fra gli anni 1800-1852.

Per gli Archivi notarili comunali in possesso di atti con data terminale più recente del centennio, infine, non sarebbe stato esatto disporre senz'altro il passaggio totale alle dipendenze dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, la quale ha giurisdizione soltanto sugli atti notarili anteriori al centennio (od al 1800 sino alla legge del 1952).

mento è obbligatorio, possono essere « depositate » nella Sottosezione di Archivio di Stato, previo parere favorevole del Soprintendente archivistico competente per territorio, anche altre scritture, sia statali che non statali (« ... delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto »).

Alcuni punti di questa disposizione sembrano dimostrare che i compilatori del « decreto-tipo » abbian considerato le Sottosezioni come istituti comunali. L'ufficio archivistico cui è stata affidata la competenza a pronunziarsi — con parere, inoltre, vincolante — sul « deposito » è difatti la Soprintendenza (ufficio il cui compito è quello di esercitare la vigilanza sugli archivi *non* statali) e non l'Archivio di Stato del capoluogo: e ciò non solo per gli atti degli « enti morali diversi cessati », ma anche per quelli « delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali ».

Inoltre, in entrambi i casi si parla di *deposito* degli atti stessi, e non di *versamento*. Ora, se di deposito avrebbe potuto, in, ogni caso, parlarsi per gli atti degli « enti morali », viceversa, per le scritture di uffici statali avrebbe dovuto parlarsi non già di deposito, ma esclusivamente di versamento, qualora la Sottosezione fosse stata considerata a sua volta un ufficio dello Stato. Il fatto che il « decreto-tipo » usi la parola *deposito* autorizzerebbe quindi a concludere senz'altro che si sia voluto dare alla Sottosezione carattere di ente *non* statale.

Avvertiamo tuttavia di non ritenere di per sè conclusive le suesposte considerazioni, in quanto può anche essere avanzata l'ipotesi che la terminologia usata nel « decreto-tipo » abbia tradito l'intenzione del legislatore, come provano alcune indubbe imprecisioni in altri passi dello stesso testo.

Difatti, soffermandoci ancora sul citato secondo comma dell'art. 1 del « decreto-tipo », possiamo notare l'espressione « enti morali diversi cessati del distretto di... (località in cui ha sede la Sottosezione) ». Qui il legislatore, con l'espressione « enti morali » non ha voluto significare — se non andiamo errati — « persone giuridiche private » (secondo la più comune accezione del termine), ma proprio il concetto opposto; quello, cioè, di « persone giuridiche pubbliche » (quali, per esempio, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Così pure, il termine « distretto » non designa una circoscrizione uniforme per tutte le Amministrazioni periferiche dello Stato, ma assume vari significati presso Amministrazioni diverse (Distretto giudiziario, notarile, militare, minerario, delle imposte, ecc.), mentre presso altre non ne ha alcuno. Nel caso della Sottosezione non riusciamo ad identificare nella parola « distretto » un significato preciso.

Inopportuna ci sembra la limitazione della facoltà di deposito dell'archivio ai soli « enti morali *cessati* », dato che anche ad un ente in attività dovrebbe essere permesso di depositare nella Sottosezione



di Archivio di Stato, se lo desidera, il proprio archivio storico, con evidenti vantaggi per la conservazione di esso. Non dovrebbe essere escluso neppure che nella Sottosezione confluiscono anche archivi di famiglie o privati in genere: caso che, del resto, in pratica già si verifica in qualche Sottosezione.<sup>1)</sup>

Tornando al « parere » per il versamento od il deposito di atti nelle Sottosezioni di Archivio di Stato, ci sembra che il parere stesso dovrebbe essere richiesto:

a) se la Sottosezione si considera « statale »:

I - per gli atti di uffici statali, al solo Direttore dell'Archivio di Stato del capoluogo di provincia (in quanto si tratterebbe del normale versamento di scritture di uffici statali ad un archivio statale: la Sottosezione. L'intervento del Direttore dell'Archivio di Stato sarebbe necessario in quanto si tratterebbe di dare il parere circa il versamento alla Sottosezione di carte che normalmente dovrebbero appartenere all'Archivio del capoluogo);

II - per gli atti di enti non statali, al Soprintendente archivistico in ragione della natura delle scritture da depositare (in quanto si tratterebbe di atti provenienti da archivi soggetti alla vigilanza ed alla competenza della Soprintendenza, perchè non statali) ed al Direttore dell'Archivio di Stato del capoluogo in ragione della natura dell'ufficio — la Sottosezione — che riceve il deposito (in quanto la Sottosezione rientrerebbe in tal caso nella giurisdizione della Direzione di Archivio di Stato della provincia);

b) se la Sottosezione si considera « comunale »:

I - per gli atti di uffici statali, al Soprintendente archivistico in ragione della natura dell'ente — la Sottosezione — che riceve il deposito (essendo in questa ipotesi la Sottosezione soggetta alla vigilanza della Soprintendenza), ed al Direttore dell'Archivio di Stato in ragione della natura delle scritture che vengono depositate (atti di Stato, che normalmente dovrebbero confluire all'Archivio del capoluogo di provincia);

II - per gli atti di enti non statali, al solo Soprintendente archivistico (essendo in tal caso sia gli enti depositanti che l'ente ricevente soggetti alla sua esclusiva giurisdizione).

Strettamente collegato a quanto ora detto è il quesito che sembra ovvio porsi in conseguenza: a chi deve essere affidata la vigilanza sulla Sottosezione?

L'art. 2 del « decreto-tipo » suona: « La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al Soprintendente archivistico di..., al quale competerà

<sup>1)</sup> Cfr., p. es.: *I fondi della Sottosezione di Archivio di Stato di Spoleto*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. XIV, n. 2, Roma, maggio-agosto 1954, p. 82, con l'elenco di sei archivi di famiglie conservati in quella Sottosezione.



di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio. La predetta vigilanza potrà essere affidata al *Direttore* della Sezione di Archivio di Stato di..., quando questa sarà istituita ».

Anche qui, invece, occorrerebbe stabilire preliminarmente, da parte del legislatore, se la Sottosezione è considerata « statale » o « comunale »: nel primo caso, la vigilanza dovrebbe spettare al Direttore dell'Archivio di Stato del capoluogo di provincia, nel secondo al Soprintendente archivistico.<sup>1)</sup> Ciò che più importa, però, è che in nessun caso dovrebbe essere previsto che la vigilanza sulle Sottosezioni di Archivio di Stato possa essere affidata indifferentemente ai Soprintendenti od ai Direttori, data l'assoluta diversità delle mansioni degli uni e degli altri.<sup>2)</sup>

Un'unica eccezione ci sembra però di dover prospettare, nell'ipotesi che alla Sottosezione fosse riconosciuto carattere comunalistico. Si tratta dell'applicazione del « visto » sulle copie degli atti (statali) da essa rilasciate, che ci sembrerebbe opportuno fosse apposto non dal Soprintendente, ma dal Direttore dell'Archivio di Stato del capoluogo.

Inoltre lo stesso funzionario dovrebbe accertarne la regolarità non soltanto « in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio », come vuole il « decreto-tipo », ma « anche in ordine alla liquidazione, ecc. ». Altrimenti il Direttore dell'Archivio di Stato potrebbe trovarsi di fronte ad una richiesta di « visto » per copie formalmente regolari per quanto riguarda la liquidazione dei diritti di archivio, ma del tutto irregolari per altro verso (per esempio: data di pubblicità degli atti). È vero che in tal caso potrebbe richiamare la Sottosezione al rispetto della disposizione successiva (art. 3 del « decreto-tipo »: « la Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti

<sup>1)</sup> Il GIULIANI, nel citato *Le Sottosezioni, ecc.*, scrive fra l'altro (p. 126), a proposito della vigilanza sulla Sottosezione: « Niente da dire finchè essa viene affidata al Soprintendente archivistico: considerata anzi l'attuale fisionomia delle Sottosezioni, la vigilanza è più che utile, necessaria e perciò viene demandata all'organo appositamente investito di tale funzione dalla legislazione archivistica: dove non si può convenire, invece, è sulla possibilità sostitutiva di tale funzione, prevista ed attuata in favore del Direttore dell'Archivio di Stato, nella cui circoscrizione territoriale viene a trovarsi la Sottosezione. Perchè togliere al Soprintendente una delle sue prerogative, considerato che ne ha già così poche? ».

Non possiamo condividere quanto scrive l'egregio A.: difatti, poichè egli sostiene la tesi « statualistica », ci sembra che avrebbe dovuto affermare la competenza non già del Soprintendente, ma del Direttore, in merito alla vigilanza sulla Sottosezione. (Nè l'ultimo interrogativo ci sembra giuridicamente rilevante).

Viceversa, a nostro avviso, la vigilanza dovrebbe spettare al Soprintendente nell'ipotesi opposta, cioè qualora fosse riconosciuto alla Sottosezione carattere di ente non statale.

<sup>2)</sup> I più recenti decreti di istituzione indicano per lo più come « organo di vigilanza » sulla Sottosezione il Direttore dell'Archivio di Stato del capoluogo.

per gli Archivi di Stato, ecc. »); ma è pur vero che anche la liquidazione dei diritti di archivio è prevista dalle stesse norme di legge, e non si vede quindi il motivo di dedicare ad essa una disposizione, il cui testo può suonare equivoco.

E, poichè siamo in tema di terminologia, dobbiamo infine rilevare che all'art. 6 del « decreto-tipo » (« Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del Comune, ecc. ») il termine « revoca » è adoperato in un significato che la dottrina più autorevole (Santi Romano, Guido Zanobini, ecc.) giudica improprio. Sembrerebbe perciò più opportuna un'altra formula, quale, per esempio: « Si procederà alla soppressione della Sottosezione in seguito a domanda, ecc. ». <sup>1)</sup>

\* \* \*

Meritano ancora di essere segnalate alcune modifiche apportate dall'Amministrazione archivistica al « decreto-tipo » negli ultimi tempi, interessanti soprattutto perchè dimostrano come la materia di cui ci occupiamo sia tuttora in fase di evoluzione. Le rileviamo dal testo dei decreti di istituzione di nuove Sottosezioni, pubblicati più di recente dalla « Gazzetta ufficiale ».

Nel preambolo, anzichè la domanda del Sindaco, è citata una deliberazione della Giunta (Modica: decreto ministeriale 25 febbraio 1955) o del Consiglio comunale (Fano: decreto ministeriale 3 marzo 1955), vistata dal Prefetto: <sup>2)</sup> non vi compare più, quindi, un separato « parere » del Prefetto stesso.

Nello stesso preambolo è stato inoltre abolito il riferimento alla adesione del Ministro di Grazia e Giustizia circa il versamento degli atti del locale Archivio notarile. Si tratta, a nostro avviso, di una interpretazione perfettamente corretta della legge. Ci sembra difatti che l'ultimo comma dell'art. 11 della legge del 1939 <sup>3)</sup> non solo sia era superato dall'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, <sup>4)</sup> ma che

<sup>1)</sup> Secondo l'opinione citata (cfr.: GUIDO ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, 5ª edizione, Milano, 1947, p. 251), difatti, la revoca ha effetto *ex tunc*; mentre nel caso di soppressione di una Sottosezione — che può avvenire anche dopo decenni di attività dell'istituto — non può aversi che un nuovo decreto, con efficacia *ex nunc* (« abrogazione »).

<sup>2)</sup> Per Urbino (D. M. 19 agosto 1955) è citata una domanda del Comune del 1953, che richiama una deliberazione addirittura del 1941: evidentemente si tratta di una pratica di istituzione interrotta dalla guerra.

<sup>3)</sup> « Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro per l'Interno di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia ».

<sup>4)</sup> « Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.

« Tutti gli altri atti di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato.

« Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio trascorso ».

sin dall'origine esso si riferisse a tutto il contesto dell'art. 11 (« sono riuniti presso gli Archivi di Stato... gli atti notarili, ecc. ») e non al solo capoverso relativo alle Sottosezioni. La norma, cioè, ci sembra volesse alludere alla determinazione di modalità generali per il passaggio degli atti notarili dagli Archivi notarili agli Archivi di Stato, e non a modalità da stabilire volta per volta e soltanto in caso di versamento alle Sottosezioni anzichè agli Archivi di Stato. Una volta stabilito difatti che gli atti anteriori al 1800 non erano più di pertinenza degli Archivi notarili, ma degli Archivi di Stato, non vediamo quale interesse l'Amministrazione degli Archivi notarili potesse avere al fatto che essi fossero versati ad una Sottosezione anzichè ad un Archivio di Stato. In caso contrario, poichè il « decreto-tipo » ha stabilito che possono essere versati alla Sottosezione gli atti di tutti gli uffici statali periferici, per ogni decreto di istituzione di Sottosezioni avrebbe dovuto essere udito il parere di vari Ministri, e non solo di quello della Giustizia.<sup>1)</sup> Il che sembra manifestamente assurdo, perchè all'Amministrazione degli Archivi di Stato spetta la competenza esclusiva a stabilire la destinazione degli atti ad essa affidati: così se si dovessero trasferire — ad esempio — dall'Archivio di Stato di Roma all'Archivio di Stato di Rieti i catasti pontifici della Sabina posseduti dal primo e provenienti da uffici finanziari del reatino, il Ministero delle Finanze non avrebbe competenza ad intervenire.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge del 1939 parla, è vero, di « deposito » e non di « versamento »: ma, come abbiamo già detto, dobbiamo supporre che si tratti di una improprietà di terminologia da parte del legislatore. Altrimenti, trattandosi di atti « di Stato », di cui si prevede il « deposito », se ne dovrebbe concludere che il legislatore abbia voluto dare alle Sottosezioni carattere di enti *non* statali: e basterebbe questa circostanza per far cadere tutte le argomentazioni in contrario. Ma, ripetiamo, è piuttosto da presumere che si tratti di semplice imprecisione di linguaggio, una delle tante di cui è costellata la legge del 1939.<sup>2)</sup>

Fra le altre modifiche apportate dall'Amministrazione archivistica al testo del « decreto-tipo », notiamo che vi è abolita la menzione della possibilità di « revoca » del decreto di istituzione della Sottosezione in seguito a domanda del Comune (rimanendo la « revoca »

<sup>1)</sup> Il progetto di Regolamento alla legge del 1939 prevedeva che l'istituzione delle singole Sottosezioni avvenisse per decreto reale.

<sup>2)</sup> Cfr., per il settore della « vigilanza »: ELIO LOBOLINI, *Aspetti della vigilanza dello Stato sugli archivi degli enti pubblici non statali*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 2, Roma, maggio-agosto 1955, pp. 121-140.

soltanto come sanzione a carico dello stesso): ci sembra però trattarsi di una modifica puramente formale, in quanto in un istituto posto in essere su domanda ed a spese del Comune è insito il carattere della volontarietà. Un mutamento di volontà potrebbe essere quindi sempre espresso dal Comune, salvo l'adempimento degli impegni assunti sino ad una determinata scadenza e l'obbligo di osservare le norme generali di legge (conservazione dell'archivio storico comunale, istituzione di una « separata sezione » per gli atti anteriori al 1870, direzione affidata ad impiegato in possesso del diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica, ecc.).

Un articolo del « decreto-tipo » che non è stato invece modificato e che a nostro avviso dovrebbe esserlo, è il settimo. In esso si stabilisce che il Direttore della Sottosezione, da nominarsi dal Comune previo nulla osta del Soprintendente archivistico, deve « possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 » (cioè deve essere in possesso del diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica), « o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo ». Questa deroga, se poteva essere comprensibile in periodi eccezionali (crisi postbellica), non sembra giustificata in periodi normali (e molti Direttori hanno, difatti, il diploma già all'atto della nomina). Al massimo potrebbe consentirsi una nomina « con riserva », con passaggio definitivo in ruolo all'atto del conseguimento del diploma e decadenza qualora il diploma stesso non venisse conseguito entro un determinato periodo di tempo. Altrimenti si offre ai Direttori delle Sottosezioni una via per eludere facilmente una precisa disposizione di legge, che risponde ad una effettiva necessità del servizio archivistico.

\* \* \*

La citata legge 17 maggio 1952, n. 629, sul « Riordinamento degli Archivi notarili » ha portato, nei confronti delle Sottosezioni di Archivio di Stato, ad una conseguenza che non ci sembra sia stata sinora notata.

Dalla legge archivistica del 1939, difatti, le Sottosezioni di Archivio di Stato erano state create come istituti coesistenti con gli Archivi notarili, dei quali si limitavano a ricevere gli atti anteriori al 1800.

La legge notarile del 1952, invece,<sup>1)</sup> ha stabilito il termine mobile del centennio per il passaggio degli atti notarili dall'Amministrazione

---

<sup>1)</sup> Questa legge è stata « emanata, peraltro, senza che l'Amministrazione archivistica fosse interpellata » (GIROLAMO GIULIANI, *Le Sottosezioni, ecc.*, cit., p. 121).

degli Archivi notarili all'Amministrazione degli Archivi di Stato, con versamenti decennali periodici.

Mentre ciò non apporta modifiche strutturali agli Archivi notarili distrettuali (che continuano ad accrescersi per il versamento degli atti dei notai cessati) e mandamentali (idem per le copie di registro), viceversa gli Archivi notarili sussidiari e comunali, che non hanno più alcuna forma di accrescimento, ne risultano automaticamente soppressi, <sup>1)</sup> nelle località in cui è istituita una Sottosezione di Archivio di Stato, man mano che si compiono o che si compiranno i cento anni dalla data degli atti più recenti da essi posseduti, e gli atti stessi passano o passeranno quindi alla locale Sottosezione.

\* \* \*

Un altro istituto, del tutto diverso di quello che abbiamo sin qui esaminato, va pure, nell'uso, sotto il nome di « Sottosezione di Archivio di Stato ». Si tratta degli antichi « Archivi suppletori », di cui esistono due soli esempi: Trani (Bari) e Lucera (Foggia). <sup>2)</sup>

Paradossalmente, potrebbe riconoscersi in essi gli unici casi in cui la denominazione di « Sottosezione di Archivio di Stato » costituisce la logica conseguenza della terminologia introdotta dalla legge del 1939. Questa, com'è noto, ha voluto chiamare « Sezione di Archivio di Stato », anziché « Archivio di Stato », 74 dei 94 Archivi istituiti o da istituire negli allora 94 capoluoghi di provincia, riservando il nome di « Archivio di Stato » agli altri 20. Sia l'Archivio di Bari che quello di Foggia avevano ciascuno una sezione staccata, il primo a Trani, il secondo a Lucera. Una volta attribuito l'appellativo di « Sezione di Archivio di Stato » agli Archivi di Bari e Foggia, la « sezione » di una « Sezione di Archivio di Stato » non poteva essere definita, almeno nell'uso, che... « Sottosezione di Archivio di Stato ».

Le « Sottosezioni di Archivio di Stato » di Trani e di Lucera, quindi, non hanno nulla in comune con l'istituto delle « Sottosezioni di Archivio di Stato » creato dalla legge del 1939. Esse dovrebbero meglio definirsi « Sezioni di Archivio di Stato » di Trani e di Lucera, essendo stato ormai restituita nell'uso — spesso anche in quello uff-

<sup>1)</sup> Come abbiamo già visto, un'analogia conseguenza derivava già dalla legge del 1939, limitatamente, però, a quegli Archivi notarili comunali in possesso esclusivo di atti anteriori al 1800.

<sup>2)</sup> Vi accenna anche il Giuliani (*Le Sottosezioni, ecc.*, cit., p. 128), affermando che da taluno si sostiene che le Sottosezioni di Archivio di Stato previste dalla legge del 1939 altro non sarebbero che sezioni staccate di un Archivio di Stato, sul tipo appunto di quelle di Trani e Lucera.

Non abbiamo altre notizie in merito alla suddetta tesi, che ci sembra difficilmente sostenibile.